

Codice A1813C

D.D. 7 luglio 2022, n. 2071

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Autorizzazione idraulica e concessione breve per interventi di riqualificazione dei corpi idrici su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale lungo il torrente Ceronda. Fascicolo n° To.CB.16/2022. Richiedente: Città di Venaria Reale (P. IVA 01710650019).



ATTO DD 2071/A1813C/2022

DEL 07/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904
Autorizzazione idraulica e concessione breve per interventi di riqualificazione dei corpi idrici su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale lungo il torrente Ceronda.
Fascicolo n° To.CB.16/2022.
Richiedente: Città di Venaria Reale (P. IVA 01710650019).

VISTI:

- la richiesta di assenso per istanza di concessione demaniale pervenuta in data 08/02/2022, protocollo in ingresso 5283/DA1813C, per effettuare interventi di riqualificazione dei corpi idrici su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale lungo il torrente Ceronda presentata dalla Città di Venaria Reale (P. IVA 01710650019) per una superficie pari a complessivi 13,12 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze;
- la Relazione di accompagnamento all'istanza di concessione breve redatta dal Dott. For. Paolo Cielo iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 467A, insieme al dott. For. Alberto Morera, dott. For. Paolo Settembri, ing. Davide Enrione, arch. Massimiliano Innocenti, dott. For. Diego Rolando
- le integrazioni documentali alla domanda di concessione breve pervenute in data 01/03/2022 protocollo n.8761

CONSIDERATO che:

- La richiesta è finalizzata all'inserimento di parte delle aree demaniali, nell'ambito del progetto di Riqualificazione dei Corpi Idrici Piemontesi, ai sensi della DGR. 18-2319 del 20/11/2020.
- il progetto presentato dalla città di Venaria Reale è risultato ammesso al finanziamento come definito dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela delle acque, n. 708/A1604B del 10/11/2021.
- Gli interventi previsti nel progetto sono di carattere esclusivamente naturalistico, effettuati

soprattutto sulla vegetazione spontanea e sono finalizzati alla riqualificazione dell'ecosistema fluviale al fine del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

- Le aree sono inserite nel masterplan del progetto Corona Verde. L'adesione della Città di Venaria Reale a tale bando consente di dare continuità a una serie di iniziative di sviluppo territoriale, iniziate alla fine degli anni '90 con il progetto Corona Verde, finalizzate a riqualificare da un punto di vista fruitivo ed ambientale le aree perifluviali

- Il Progetto prevede la riqualificazione degli ambienti forestali perifluviali del torrente Ceronda nel tratto che si estende dal confine comunale con Druento, posto circa 800 metri a monte dell'ingresso principale del Parco La Mandria (Ponte Verde), al ponte di via Giuseppe Cavallo in Venaria. Tale tratto lungo circa 3,0 km costituisce la porzione terminale del torrente Ceronda, il quale circa un chilometro a valle del succitato ponte confluisce nel torrente Stura di Lanzo.

- Le fasce boscate interessate sono comprese tra il corso d'acqua da una parte e le aree urbanizzate dall'altra, con una ampiezza variabile fra 10 e 70 m. Le aree di intervento ricadono completamente nelle fasce A o B del PAI.

- Le problematiche individuate sono: piante inclinate verso il corso d'acqua e/o morte in piedi, instabili e a rischio di eradicazione e fluitazione, fossi affluenti parzialmente ostruiti, materiale legnoso a terra di piccole e medie dimensioni a rischio di fluitazione, presenza di specie arbustive alloctone infestanti nella fascia ripariale;

- l'intervento viene eseguito su aree comunali, private e demaniali

- l'autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 rilasciata da codesto Ente riguarda il tratto compreso tra il confine del comune di Druento e il comune di Venaria Reale, fino al ponte Amedeo di Castellamonte. Per il successivo tratto a valle fino al ponte Giuseppe Cavallo l'autorizzazione idraulica rientra nella competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

- Secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti sulle sponde ed in alveo è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone, ed il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria;

- Visto il PARERE IDRAULICO fascicolo n. 492_2021, pervenuto in data 15/06/2022, protocollo in ingresso n° 25383/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con cui si esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.16/2022, la Città di Venaria Reale con sede in Piazza Martiri 1 a Venaria Reale (P. IVA 01710650019), a realizzare interventi di riqualificazione dei corpi idrici su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale lungo il torrente Ceronda come meglio individuato nella cartografia allegata alla istanza, agli atti di questo Settore, ed in base alla L.r. n°12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R al rilascio della relativa concessione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di

informazione e sensibilizzazione";

- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.525, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.16/2022, la Città di Venaria Reale (P. IVA 01710650019), per effettuare interventi di riqualificazione dei corpi idrici su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale lungo il torrente Ceronda, per complessivi ha 13,12 meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, e di rilasciare la concessione breve per i medesimi interventi Fascicolo n° To.CB.16/2022 subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza ricadenti nel comune di Venaria Reale per una superficie pari a complessivi ha 13,12, meglio individuate nella cartografia allegata. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime

demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione

c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;;

e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

f) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;

l) la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.

m) l'intervento viene autorizzato ai soli fini idraulici. Il richiedente dovrà presentare la pertinente autorizzazione forestale per il taglio boschivo.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento o dal momento in cui se ne sia determinata la piena ed effettiva conoscenza.

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE
Settore Tecnico Regionale
Area Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p.c
CITTA' DI VENARIA REALE
Settore Lavori Pubblici
Ambiente Protezione Civile
protocollovenariareale@pec.it

Moncalieri

Prot.
Classifica 6.10.20

Oggetto: Richiesta di concessione gratuita di alcune aree del demanio idrico Fg. 19- 20 e 21 del comune di Venaria Reale, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 152/2006.

Pratica AIPo n. 492/2021A (da citare nelle risposte).

Parere.

Facendo seguito alla richiesta di cui in oggetto,

VISTO il parere di non competenza rilasciato da questa Agenzia in data 21.05.2021 e prot. 14100 per l'intero tratto oggetto di richiesta;

CONSIDERATO che questa Agenzia è competente solo per una parte dell'intera area oggetto di concessione, nello specifico rientra nella competenza di questa Agenzia solamente il tratto del torrente Ceronda che parte dal ponte Castellamonte fino alla confluenza con il torrente Stura di Lanzo;

VISTI gli elaborati trasmessi dalla Città di Venaria Reale al prot AIPo 14402 del 26.05.2022;

IB/MG/gm

CONSIDERATO che si andranno a realizzare interventi di carattere esclusivamente naturalistico mediante tagli della vegetazione sulle sponde del torrente Ceronda ed in alveo, interventi per la posa di arredi urbani per la fruizione turistico ricreativa, e impianti di nuove specie arboree ed arbustive;

VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

Con la presente si rilascia parere favorevole al rilascio della concessione demaniale per il tratto tra il ponte Castellamonte e quello di via Cavallo e si ribadisce la non competenza per il tratto a monte del ponte Castellamonte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- d. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- e. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;
- f. nessuna specie arborea/arbustiva dovrà essere messa a dimora ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio superiore di sponda;
- g. la responsabilità della fruizione in sicurezza delle aree oggetto di autorizzazione resta in ogni caso in capo al richiedente; l'accesso e l'utilizzo delle aree dovranno essere interdette in caso di

IB/MG/gm

allertamento per eventi metereologici avversi, che possano determinarne l'allagamento delle stesse.

In caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini d'indennizzo per i danni subiti dal Richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benessere; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, fermo restando il rispetto, da parte del Richiedente, di tutte le vigenti norme e disposizioni di legge vigenti.

Il presente parere annulla e sostituisce il precedente rilasciato in data 21.05.2021 e prot. 14100.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Isabella Botta

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

IB/MG/gm